



Città di Saluzzo

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI A CADENZA GIORNALIERA E SETTIMANALE**

Il presente regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 18.06.2002

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno per oggetto la disciplina dei mercati a cadenza giornaliera e settimanale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, dalla L.R. 12.11.1999, n. 28 e dalla D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642.

I mercati oggetto della presente disciplina sono i seguenti:

- mercato giornaliero;
- mercato del mercoledì;
- mercato del venerdì;
- mercato del sabato.

La disciplina si estende per analogia ad ogni mercato che verrà successivamente istituito ai sensi della vigente normativa in materia. La disciplina si riferisce altresì, laddove indicato ed in quanto compatibile, agli agricoltori che esercitano sulle aree pubbliche a loro riservate.

### **Art. 2**

#### **Specializzazione merceologica del mercato**

Nel caso in cui sia stata individuata una articolazione o specializzazione merceologica del mercato, l'operatore potrà porre in vendita solo ed esclusivamente i generi previsti per l'area ove insiste il posteggio assegnatogli.

Analoga limitazione potrà essere posta per esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, e comunque in generale per motivi igienico-sanitari, di sicurezza e di viabilità.

Per gli operatori già titolari di posteggio potrà essere previsto il trasferimento in altra area, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Obblighi dell'operatore e divieti**

L'operatore ha i seguenti obblighi:

- a. di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti ovvero, nel caso in cui sia prevista la pulizia dell'area da parte delle ditte titolari del servizio, di raccogliere tutti i rifiuti prodotti in idonei contenitori o comunque in modo da agevolare il servizio di pulizia e limitare al minimo l'ingombro dell'area. I rifiuti ingombranti, e comunque i contenitori utilizzati dagli operatori, al termine delle vendite dovranno essere raccolti in modo ordinato e svuotati del loro contenuto, collocati in prossimità del posteggio,

al fine di agevolare le operazioni di raccolta e di pulizia da parte degli addetti. L'operatore deve comunque attenersi alle disposizioni dettate dagli agenti della Polizia Municipale addetti al mercato;

- b. di attenersi agli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività;
- c. di utilizzare solo ed esclusivamente la superficie assegnatagli;
- d. di non occupare, neanche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- e. di corrispondere nei termini stabiliti il canone di occupazione del suolo pubblico e ogni altra imposta connessa all'attività esercitata;
- f. di attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, relative all'attività di cui trattasi.

Nel caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni per la specifica violazione, non gli verrà conteggiata la presenza.

Qualora vengano accertate e contestate al soggetto titolare del posteggio, nel corso dell'anno solare, tre violazioni di cui ai precedenti punti a-b-c-d, si procederà alla sospensione della concessione di posteggio per la durata di 1 mese.

I sistemi di copertura delle attrezzature di vendita e della merce esposta (ombrelloni, tendoni, ecc.), devono essere collocati ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20, misurata dalla parte più bassa, e possono sporgere fino a 50 cm. oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. L'eventuale merce appesa ai sistemi di copertura entro i predetti limiti deve essere mantenuta ad una altezza tale da non urtare gli avventori.

La merce deve essere esposta sopra banchi di vendita in modo ordinato e comunque sollevata dal suolo. Si fa eccezione per quelle merci che per loro natura sono destinate a poggiare al suolo (ad esempio i mobili), che dovranno comunque essere collocate in modo ordinato all'interno dell'area di posteggio.

Per "orario massimo consentito per l'occupazione del posteggio" si intende l'effettivo posizionamento ed allestimento delle attrezzature di vendita, tale da consentire all'operatore di iniziare l'attività di vendita ed al pubblico di accedere al servizio.

Non costituisce pertanto occupazione di posteggio il solo posizionamento del veicolo presso l'area di posteggio. È vietato l'utilizzo di bracieri a fiamma libera e comunque di qualsiasi attrezzatura per il riscaldamento non conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza.

È consentito, nel periodo invernale, l'utilizzo di stufe o apparecchiature similari, purché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di salvaguardare la propria e altrui incolumità. In particolare tali apparecchi dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere al pubblico di avvicinarsi e di venire a contatto con la fonte di calore.

È vietato, per lo svolgimento dell'attività, il richiamo del pubblico mediante l'uso di altoparlanti,

megafoni e simili, nonchè il richiamo ad alta voce.

Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato.

#### **Art. 4**

##### **Sostituzione nell'attività**

L'assegnatario del posteggio può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura di vendita, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e devono inoltre essere muniti di atto di delega contenente il motivo della sostituzione. Nel caso di sostituzione da parte di familiari coadiutori o dipendenti questi dovranno dimostrare, attraverso apposita ed idonea documentazione, il titolo in base al quale avviene la sostituzione. Il titolo di cui trattasi può essere sostituito da una autodichiarazione, da rendersi anche su specifica richiesta degli operatori di vigilanza, sottoscritta dal titolare del posteggio o dal soggetto che si presenta sul mercato.

Nel caso di sostituzione per casi eccezionali, questi dovranno essere documentati (ad es. certificato medico). Per casi eccezionali si intendono comunque quelle eventualità che non dipendono dalla volontà dell'operatore, tra i quali si citano, a titolo di esempio: malattia, incidenti, gravi problemi familiari, particolari ricorrenze, altri eventi che si verificano eccezionalmente o che non siano prevedibili.

Il possesso del veicolo del titolare del posteggio è dimostrato, laddove non sia possibile la verifica immediata e diretta degli organi di vigilanza, mediante l'esibizione della carta di circolazione. Potrà sempre essere richiesta al soggetto che si presenta sul mercato autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e del titolo ad esercitare l'attività in luogo del titolare. Laddove venga riscontrato da parte del Comune che la sostituzione del titolare dell'autorizzazione non sia avvenuta in conformità a quanto previsto dal presente articolo, oltre alla applicazione delle sanzioni previste per la specifica violazione, al titolare non verrà conteggiata la presenza ed il posteggio dovrà essere abbandonato immediatamente. Quando la suddetta violazione viene accertata e contestata per due volte nel corso dell'anno solare, si procede alla revoca della concessione di posteggio.

## **Art. 5**

### **Esercizio dell'attività in forma itinerante**

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante da parte dei soggetti titolari di autorizzazione è consentito esclusivamente nelle aree individuate dal Comune.

Durante lo svolgimento di un mercato il commercio in forma itinerante è comunque interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri (in linea d'aria) dall'area mercatale.

## **Art. 6**

### **Presenze - assenze**

Nel caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, la documentazione comprovante la causa giustificativa dovrà pervenire al Comune entro il decimo giorno dall'assenza stessa.

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, laddove almeno il 50% degli operatori titolari di posteggio non si siano presentati sul mercato, non verranno conteggiate le assenze. Non verranno altresì conteggiate le assenze in caso di anticipo o posticipo di mercato.

Sempre in occasione di anticipo o posticipo di mercato non verranno conteggiate le presenze agli assegnatari dei posteggi temporaneamente non occupati (spuntisti).

## **TITOLO II AUTORIZZAZIONI**

## **Art. 7**

### **Bando**

Il rilascio di autorizzazione (e di relativa concessione di posteggio) riferita a posteggi in mercati già esistenti o per quelli di nuova istituzione, avviene previa emanazione di apposito bando da parte del Comune, sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642.

## **Art. 8**

### **Autorizzazioni temporanee alla vendita**

In occasione dei mercati a cadenza settimanale o giornaliera non vengono rilasciate autorizzazioni temporanee per la vendita dei generi merceologici già commercializzati dagli operatori titolari di posto fisso nel mercato stesso.

L'attività di vendita in forma temporanea su area pubblica presuppone il possesso di

regolare autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. La domanda di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve pervenire al Comune nel lasso di tempo compreso fra il settimo ed il trentesimo giorno antecedenti la data in cui si intende effettuare la vendita.

Le domande pervenute oltre il trentesimo giorno si considerano come presentate il primo giorno utile. Le domande pervenute nei sei giorni che precedono l'evento non vengono accolte.

Per le domande trasmesse a mezzo lettera raccomandata si considera quale data di presentazione quella risultante dalla data del timbro postale.

Nella domanda deve essere indicata in modo dettagliato la specializzazione o le specializzazioni merceologiche poste in vendita, e non semplicemente il settore merceologico.

Qualora il comune ritenga di autorizzare l'attività di vendita temporanea, e comunque in ragione delle aree disponibili e delle merceologie poste in vendita, accoglierà le domande tenendo conto della data di presentazione (dando priorità a quelle presentate prima), e nel caso di domande presentate alla medesima data seguirà, per il rilascio dell'autorizzazione, le seguenti priorità:

- minor numero di autorizzazioni per il commercio su area pubblica possedute dal richiedente;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Ditte/Registro Imprese per l'attività di commercio ambulante.

I suddetti titoli di priorità dovranno essere dichiarati dagli interessati nel contesto della domanda. In assenza di dichiarazione non verranno riconosciute al soggetto richiedente tali priorità.

## **TITOLO III POSTEGGI**

### **Art. 9**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (Spunta)**

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati avviene sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642.

Tale assegnazione viene effettuata dagli operatori della Polizia Municipale ai soggetti che si presentino presso l'area mercatale entro l'orario stabilito.

Per l'assegnazione dei posteggi si osservano le seguenti priorità.

#### **1. Mercati già esistenti:**

1.1 più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;

1.2 maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;

1.3 maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

## **2. Mercati di nuova istituzione:**

2.1 per la prima volta l'assegnazione avviene sulla base della maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte.

I soggetti aventi titolo all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, in quanto utilmente collocati in graduatoria, che non procedano alla scelta e all'occupazione del posteggio per loro espressa volontà, pur essendo il posteggio o i posteggi liberi e disponibili per l'assegnazione, non avranno diritto alla registrazione della presenza.

Verrà comunque conteggiata la presenza nei casi in cui i soggetti di cui sopra non possano occupare il posteggio per impossibilità oggettiva dovuta alle seguenti cause:

- superficie del posteggio non sufficiente ad accogliere il veicolo e/o le attrezzature di vendita;
- incompatibilità derivante dall'articolazione e specializzazione merceologica di singoli settori, aree o posteggi nell'ambito del mercato;
- incompatibilità dovuta ad esigenze di interesse pubblico o igienico-sanitarie, di sicurezza, di traffico, di viabilità;
- altre cause di impossibilità oggettiva indipendenti dalla volontà dell'operatore.

### **Art. 10**

#### **Graduatoria**

Il competente ufficio comunale provvede a formare una graduatoria delle presenze dei soggetti non titolari di posto fisso. La graduatoria è aggiornata mensilmente ed è disponibile per la visione da parte degli interessati presso l'ufficio stesso.

### **Art. 11**

#### **Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento o di riorganizzazione dei mercati.**

La riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento, ristrutturazione, riorganizzazione del mercato o altri casi analoghi, avviene sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642, ed in particolare tenendo conto delle seguenti priorità:

1. Maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria. L'operatore potrà comunque produrre idonea documentazione attestante

l'anzianità di frequenza qualora tale anzianità sia anteriore a quella risultante dalla data di concessione del posteggio.

2. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di migioria o di scambio del posteggio con altro operatore, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
3. A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione, come risultante da visura camerale.

Le disposizioni che precedono si applicano purchè compatibili con le eventuali problematiche ed esigenze connesse a:

- dimensioni dei veicoli e delle attrezzature di vendita
- articolazione e specializzazione merceologica di singoli settori, aree o posteggi nell'ambito del mercato;
- esigenze di interesse pubblico o igienico-sanitarie, di sicurezza, di traffico, di viabilità.

## **Art. 12**

### **Migliorie**

La concessione di miglorie avviene sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642. Per le domande presentate successivamente alla data di pubblicazione della predetta deliberazione (11.4.2001), l'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione della domanda. Nel caso di domande concorrenti, presentate alla medesima data, viene data priorità al soggetto con maggiore anzianità di presenza sul mercato.

Si considerano ampliamenti di posteggio di lieve entità quelli che non superano il 5% della superficie del posteggio. Tali ampliamenti sono concedibili, per una sola volta per ciascun titolare, purchè non pregiudichino il numero e le dimensioni degli altri posteggi, non comportino danno o pregiudizio all'attività svolta dagli altri operatori confinanti, non comportino problemi di traffico e di viabilità, non creino problemi di intralcio al flusso pedonale all'interno del mercato, garantiscano spazi sufficienti per il transito dei pedoni e comunque nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica.

## **Art. 13**

### **Scambio di posteggio**

Gli operatori non possono scambiarsi il posteggio di cui sono titolari se non con l'espresso consenso del Comune. L'istanza per lo scambio del posteggio deve recare la firma congiunta dei titolari.

Lo scambio di posteggio può essere autorizzato solo compatibilmente con le eventuali suddivisione delle aree mercatali e dei posteggi secondo criteri di specializzazione merceologica.

## **Art. 14**

### **Rinnovo concessioni posteggio**

Le concessioni di posteggio, di durata decennale, sono rinnovabili alla scadenza previa comunicazione di prosecuzione dell'attività da parte dei titolari. Copia della comunicazione, prodotta in carta libera dal titolare del posteggio al Comune, dovrà essere trattenuta dal titolare stesso ed allegata all'atto di concessione di posteggio. La concessione si intenderà automaticamente rinnovata per il successivo decennio.

Gli operatori che hanno prodotto la comunicazione di cui sopra potranno comunque recarsi presso i competenti uffici comunali che provvederanno ad apporre sull'autorizzazione un timbro di rinnovo.

## **TITOLO IV**

### **AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI**

## **Art. 15**

### **Definizione**

Sono ammessi a fruire delle aree di cui al presente titolo gli imprenditori agricoli (qui denominati anche agricoltori) singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'Art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580, secondo le modalità previste dall'Art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001, n. 228.

Per l'esercizio dell'attività di cui trattasi sono individuate due tipologie di aree:

- aree suddivise in posteggi (annuali e stagionali), assegnati in concessione decennale;
- aree non suddivise in posteggi, non assegnate in concessione decennale.

## **Art. 16**

### **Assegnazione delle aree agli agricoltori - concessioni decennali**

I posteggi di cui alla lettera a) dell'Articolo che precede, vengono assegnati per la prima volta agli agricoltori che, alla data dell'11.4.2001, operavano sul mercato in modo continuativo.

Per esercizio continuativo dell'attività da parte dei soggetti di cui sopra si fa riferimento alle presenze che l'operatore deve necessariamente garantire nel corso dell'anno, o della stagione, affinché il posteggio stesso non decada per inattività (numero massimo di assenze previste dalla D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642).

L'assegnazione dei posteggi di cui sopra avviene sulla base dell'anzianità di frequenza del mercato, che dovrà essere comprovata dagli interessati a mezzo di idonea documentazione da allegarsi all'istanza per il rilascio di concessione di posteggio.

Per l'assegnazione dei posteggi di cui trattasi, che si renderanno eventualmente disponibili a seguito revoca, rinuncia o altri motivi, nonchè per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, si applicheranno le disposizioni di cui al tit. III, Capo II, punto 1, lett. e), della D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642.

La domanda per il rilascio di concessione decennale di posteggio deve tra l'altro contenere:

- periodo di occupazione dell'area (annuale o stagionale);
- giorno di svolgimento del mercato;
- ubicazione dell'area;
- superficie del posteggio.

Alla domanda deve essere allegata la comunicazione di cui all'Art. 18.

La concessione di posteggio ha validità decennale ed è rinnovata con le stesse modalità già previste per i posteggi dei commercianti.

### **Art. 17**

#### **Assegnazione delle aree agli agricoltori - aree non soggette a concessione decennale**

Le aree di cui alla lettera b) dell'Art. 15 vengono assegnate in base alle disposizioni di cui al tit. III, Capo II, punto 1, lett. e), della D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642, fino ad esaurimento delle disponibilità. Ogni operatore non può occupare una superficie superiore a:

- mt. 5 in lunghezza e mt. 2,5 in profondità per l'area di Piazza Cavour;
- mt. 4 in lunghezza e mt. 1,5 in profondità per l'area di via Volta;
- mt. 7 in lunghezza e mt. 4 in profondità per l'area di via Don Soleri.

I soggetti che intendono operare nelle suddette aree hanno l'obbligo di presentare annualmente la comunicazione di cui all'Art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001, n. 228. Per poter esercitare l'attività gli operatori devono presentarsi presso l'area mercatale muniti della comunicazione di cui sopra.

### **Art. 18**

#### **Agricoltori - comunicazione annuale**

Gli agricoltori titolari di posteggio hanno l'obbligo di presentare annualmente la comunicazione di cui all'Art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001, n. 228.

Per poter esercitare l'attività gli operatori di cui sopra devono presentarsi presso l'area mercatale muniti della comunicazione nonchè dell'atto di concessione di posteggio.

La comunicazione in esame deve tra l'altro contenere:

- i dati identificativi dell'azienda;
- la partita I.V.A.;
- la superficie coltivata;
- l'elenco delle colture praticate e la superficie di ciascuna coltura;

- l'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.

L'attività può essere intrapresa, fermo restando la piena e legittima disponibilità dell'area o del posteggio, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

In occasione delle comunicazioni annuali successive alla prima, l'attività può essere intrapresa senza attendere il decorso dei trenta giorni.

Gli operatori sono altresì tenuti a comunicare al Comune le variazioni intervenute nei dati e nelle condizioni già oggetto di precedente comunicazione, entro 10 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. La comunicazione presentata in Comune presuppone da parte del dichiarante l'accettazione incondizionata degli accertamenti da parte del Comune circa il contenuto della dichiarazione, anche direttamente presso la sede aziendale.

#### **Art. 19**

##### **Agricoltori - limitazione merceologica**

Nell'area di via Volta destinata agli agricoltori possono essere commercializzate esclusivamente le specialità merceologiche la cui produzione sia espressione di quella tipica locale. Nell'area di via Don Soleri - Foro Boario, destinata agli agricoltori, possono operare esclusivamente gli agricoltori-vivaisti, titolari di posteggio, per la vendita della loro produzione (piante), nonché, nel periodo autunnale, i produttori di ortaggi di stagione quali porri, cavoli, aglio e similari.

#### **Art. 20**

##### **Agricoltori - esposizione della merce**

La merce esposta per la vendita da parte dei produttori agricoli dovrà essere collocata in idonei contenitori collocati ad un livello minimo dal suolo secondo quanto stabilito dalle vigenti norme in materia. L'operatore è tenuto a rispettare, nella collocazione della merce, le condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge, e comunque a sistemare la merce e le attrezzature di vendita in modo ordinato e secondo le indicazioni degli incaricati del Comune.

Qualora sia stata individuata da parte del Comune una tipologia standard di banco di vendita, l'operatore è tenuto ad adeguarsi.

#### **Art. 21**

##### **Applicabilità delle norme agli agricoltori**

Agli agricoltori si applicano, per quanto compatibili, le stesse norme previste dal presente regolamento per gli altri operatori su area pubblica.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI - SANZIONI**

#### **Art. 22**

##### **Sanzioni**

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, laddove la sanzione non sia già prevista dalle leggi e dai regolamenti in vigore, si applica la sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 516,00.

Per gli agricoltori che abbiano posto in vendita prodotti non rientranti tra le tipologie ammesse, viene altresì disposta la sospensione della concessione di posteggio per un periodo di 1 mese.

#### **Art. 23**

##### **Sospensione e trasferimento temporanei**

Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.

A tal fine il Comune emette apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

#### **Art. 24**

##### **Disposizioni finali e rinvio**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento comunale avente analogo oggetto.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98, alla L.R. 28/99, alla normativa regionale in materia di commercio, al D.Lgs. 228/2001, nonché ogni altra disposizione di legge o regolamentare in vigore attinente l'argomento.

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito di applicazione	pag.	2
Art. 2	Specializzazione merceologica del mercato	pag.	2
Art. 3	Obblighi dell'operatore e divieti	pag.	2
Art. 4	Sostituzione nell'attività	pag.	4
Art. 5	Esercizio dell'attività in forma itinerante	pag.	5
Art. 6	Presenze-assenze	pag.	5

### TITOLO II - AUTORIZZAZIONI

Art. 7	Bando	pag.	5
Art. 8	Autorizzazioni temporanee alla vendita	pag.	5

### TITOLO III - POSTEGGI

Art. 9	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta)	pag.	6
Art.10	Graduatoria	pag.	7
Art.11	Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito	pag.	7
Art.12	Migliorie	pag.	8
Art.13	Scambio di posteggio	pag.	8
Art.14	Rinnovo concessioni di posteggio	pag.	9

### TITOLO IV - AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI

Art.15	Definizione	pag.	9
Art.16	Assegnazione delle aree agli agricoltori - concessioni decennali	pag.	9
Art.17	Assegnazione delle aree agli agricoltori - aree non soggette a concessione decennale	pag.	10
Art.18	Agricoltori - comunicazione annuale	pag.	10
Art.19	Agricoltori - limitazione merceologica	pag.	11
Art.20	Agricoltori - esposizione della merce	pag.	11
Art.21	Applicabilità delle norme agli agricoltori	pag.	11

### TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI – SANZIONI

Art.22	Sanzioni	pag.	12
Art.23	Sospensione e trasferimento temporanei	pag.	12
Art.24	Disposizioni finali e rinvio	pag.	12

